

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2016
351/2016/R/GAS

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI SCHEMI DI PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE, PREDISPOSTI DAI GESTORI DEL SISTEMA DI TRASPORTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, DEL DECRETO LEGISLATIVO 93/2011, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 115/2015

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento (CE) 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- la legge 29 luglio 2015, n. 115 (di seguito: legge 115/15);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000 di individuazione dell'ambito della rete nazionale di gasdotti e suoi successivi aggiornamenti;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 29 settembre 2005 di individuazione dell'ambito della rete regionale e suoi successivi aggiornamenti;
- il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 300/2012/I/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 55/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 55/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 404/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 404/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS, ed in particolare l'Allegato A (di seguito: *RTTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 515/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 515/2013/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2015, 20/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 20/2015/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM e l’Allegato A (di seguito: *TIUF*).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, prevede che “*ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto*”;
- l’articolo 8, del decreto legislativo 164/00, dispone che l’attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale è attività di interesse pubblico; e che le imprese di trasporto forniscono agli altri soggetti che effettuano attività di trasporto e dispacciamento, nonché alle imprese del gas di ogni altro sistema dell’Unione Europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità dei sistemi interconnessi;
- l’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 239/04, dispone che l’attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera *kk-quater*), del decreto legislativo 164/00, come modificato dal decreto legislativo 93/11, si definisce “gestore del sistema di trasporto” qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l’attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
- l’articolo 26 della legge 115/15 ha apportato modificazioni al decreto legislativo 93/11 al fine di garantire la corretta attuazione della direttiva 2009/73/CE con riferimento alle competenze e ai poteri del regolatore in materia di valutazione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto;
- l’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 93/11, come modificato con legge 115/15, prevede che il gestore del sistema di trasporto trasmetta annualmente all’Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico uno schema di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto (di seguito: schema di Piano decennale), che contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell’economicità degli investimenti e della tutela dell’ambiente; il medesimo comma prevede, inoltre, che l’Autorità

sottoponga lo schema di Piano decennale alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali, secondo modalità aperte e trasparenti e renda pubblici i risultati di tale consultazione; ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 93/11, lo schema di Piano decennale deve:

- a) contenere una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa è funzionalmente articolata, nonché delle criticità e delle congestioni presenti o attese;
 - b) indicare ai partecipanti al mercato le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;
 - c) contenere tutti gli investimenti già decisi ed individuare, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di consentire il superamento delle criticità presenti o attese;
 - d) indicare, per tutti i progetti di investimento, la data prevista di realizzazione;
- inoltre, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 93/11, nell'elaborare il Piano decennale di sviluppo della rete il gestore del sistema di trasporto procede ad una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio e per terminali di rigassificazione del Gnl;
 - ai sensi dell'articolo 16, comma 6bis, del decreto legislativo 93/11, l'Autorità ha il compito di valutare se lo schema di Piano decennale:
 - a) contempra tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva;
 - b) sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo (TYNDP), di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (CE) 715/2009;
 - ai fini della predetta valutazione, l'Autorità verifica che la scelta degli investimenti individuati nei predetti schemi sia effettuata sulla base di criteri di economicità ed efficienza in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 481/95 in materia di economicità e redditività dei servizi di pubblica utilità, nonché, della disciplina tariffaria (cfr. articolo 3, comma 3, della RTTG), che prevede il riconoscimento in tariffa dei costi relativi agli investimenti “*a condizione che [questi] siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità*”;
 - il richiamato articolo 16 del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità anche il potere di richiedere al gestore delle modifiche allo schema di Piano decennale, nonché il compito (comma 7) di monitorare l'attuazione di tale Piano da parte dei gestori;
 - il comma 9-bis, del medesimo articolo, prevede, infine, che le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete si applichino anche ai piani in corso di valutazione;
 - i temi oggetto dello schema di Piano decennale presentano un elevato livello di complessità e di rilevanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema energetico, tali

- da richiedere una specifica regolazione delle modalità di svolgimento del procedimento di consultazione, anche al fine di garantirne la massima trasparenza;
- inoltre, una tale regolazione avrebbe l'ulteriore vantaggio di assicurare modalità omogenee di redazione degli schemi di Piano decennale (superando l'elevato grado di eterogeneità attuale), consentendo all'Autorità di compiere valutazioni più celeri ed efficaci;
 - l'attuale disciplina non fissa un termine per la trasmissione annuale da parte dei gestori dello schema di Piano decennale all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico;
 - le imprese di trasporto hanno inviato all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico, previa consultazione dei soggetti interessati, gli schemi di Piano relativi agli anni 2014 e 2015 redatti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 93/11, comma successivamente abrogato con legge 115/15; e che nell'ambito del procedimento di valutazione di detti Piani, gli uffici dell'Autorità, nel corso del 2015, hanno segnalato carenze procedurali e sostanziali nella redazione degli schemi di Piano da parte delle imprese, con particolare riferimento alle informazioni necessarie alla valutazione dell'economicità e dell'efficienza degli interventi proposti, in assenza delle quali non è possibile procedere alla valutazione del Piano per gli aspetti di competenza dell'Autorità;
 - al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia, l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 93/11 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le necessità minime di realizzazione delle infrastrutture di trasporto del gas naturale; e che ad oggi, detto decreto non è stato ancora emanato;
 - l'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico valuti, tra l'altro, la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;
 - con comunicazione del 25 maggio 2016 (prot. Autorità A/15220 del 25 maggio 2016), la Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche (DGSAIE) ha trasmesso ai gestori del sistema di trasporto e all'Autorità la propria valutazione sugli schemi di Piano 2014 e 2015, tenendo conto, tra l'altro, del documento denominato "Strategia Energetica Nazionale: per un'energia più competitiva e sostenibile", dell'8 marzo 2013.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in Italia l'attività di trasporto del gas naturale è svolta sia da Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), in qualità di impresa maggiore di trasporto di cui al comma 10.1, lettera a), del decreto legislativo 93/11, proprietaria di reti di trasporto del gas naturale nazionali e regionali, sia da ulteriori otto imprese di trasporto del gas naturale; tra queste ultime, sei sono imprese minori di trasporto regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 93/11, le quali, pertanto,

sono esentate dalle procedure di certificazione ma sono, invece, soggette ai medesimi obblighi cui sono sottoposte le imprese di distribuzione in base alla disciplina sulla separazione funzionale; tra tali obblighi ricorre anche quello di compilare e sottoporre all'Autorità il piano annuale di sviluppo della rete (articolo 14 del *TIUF*);

- con la deliberazione 515/2013/R/GAS, l'Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore del sistema di trasporto, in regime di separazione proprietaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- con deliberazione 55/2013/R/GAS, l'Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione della Società Gasdotti Italia S.p.a. in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale, ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19, del decreto legislativo 93/11;
- con la deliberazione 404/2013/R/GAS, l'Autorità ha altresì adottato la decisione di certificazione della società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale, ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19, del decreto legislativo 93/11.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno definire una specifica disciplina delle modalità di consultazione pubblica degli schemi di Piano decennale nonché di redazione di tali schemi, anche al fine di garantirne il riallineamento con quelle in vigore per l'attività di trasmissione dell'energia elettrica, prevedendo, in particolare, che:
 - a) l'Autorità metta a disposizione sul proprio sito internet, nella pagina *web* "Operatori Gas", gli schemi di Piano decennale nella versione predisposta dai gestori del sistema di trasporto;
 - b) sia dato avviso della pubblicazione degli schemi di Piano decennale mediante comunicato sulla *home page* del sito internet dell'Autorità;
 - c) gli schemi di Piano decennale debbano contenere quanto meno gli elementi dimensionali, economici e finanziari che permettano di valutarne l'economicità e l'efficacia, nonché la coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo (*TYNDP*);
 - d) contestualmente alla pubblicazione degli schemi di Piano decennale, venga reso disponibile uno specifico *format* elettronico per la raccolta delle osservazioni;
 - e) i soggetti interessati formulino le proprie osservazioni all'Autorità entro il termine di norma non inferiore a 45 giorni dalla data di pubblicazione degli schemi di Piano decennale;
 - f) siano tenute in considerazione unicamente:
 - i. le osservazioni inviate avvalendosi del *format* elettronico di cui alla precedente lettera d);
 - ii. le osservazioni argomentate e rese in forma non anonima;
 - g) nel caso in cui il soggetto che propone osservazioni intenda secretare parte delle medesime, sia trasmessa su supporto informatico anche la versione emendata

- che si intende rendere pubblica, fornendo adeguate motivazioni che giustifichino la riservatezza delle informazioni omesse;
- h) durante la fase di consultazione siano organizzate, ove ritenuto opportuno, una o più sessioni pubbliche di presentazione degli schemi di Piano decennale, finalizzate a offrire chiarimenti e informazioni aggiuntive ai soggetti interessati, in vista della formulazione delle proprie osservazioni nei termini di cui al precedente punto e); le sessioni pubbliche sono organizzate, su richiesta della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, dall'impresa maggiore di trasporto che si coordina con gli altri gestori del sistema di trasporto;
- i) l'Autorità renda pubblici i risultati della consultazione, pubblicando sul proprio sito internet le osservazioni formulate sugli schemi di Piano decennale pervenute entro il termine di cui alla precedente lettera e);
- sia opportuno prevedere un obbligo in capo ai gestori di trasmettere gli schemi di Piano decennale entro il 31 maggio di ciascun anno, fatta eccezione per quelli relativi al periodo 2016-2025 che potranno essere inviati all'Autorità entro il termine differito del 15 ottobre 2016, così da consentire, da un lato, ai gestori di disporre di un congruo periodo di tempo per la redazione dello schema di Piano decennale con le modalità stabilite dalla presente deliberazione e, dall'altro, all'Autorità di completare la consultazione entro l'anno in corso;
 - sia opportuno prevedere forme di coordinamento tra l'impresa maggiore di trasporto e gli altri gestori al fine di favorire interventi coordinati di pianificazione e sviluppo delle reti evitando duplicazioni di progetti e garantendo al contempo la fattibilità di tali progetti infrastrutturali, in particolare, laddove la loro realizzazione esiga l'esecuzione di potenziamenti della rete di Snam Rete Gas;
 - il predetto coordinamento debba essere assicurato sia nel caso di investimenti sulle reti di trasporto nazionale, al fine di evitare sovrapposizioni su investimenti strategici, sia nel caso di investimenti sulle reti di trasporto regionale, che costituiscono un raccordo essenziale tra i sistemi di distribuzione locale e la rete di trasporto nazionale;
 - al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra, sia quindi necessario prevedere che l'impresa maggiore di trasporto predisponga uno specifico allegato al proprio Piano decennale in cui sono rappresentati gli interventi di sviluppo della rete oggetto di coordinamento con gli altri gestori delle reti di trasporto; in attuazione dell'articolo 16, comma 9-bis del decreto legislativo 93/11 (che prevede l'applicabilità del regime normativo sopravvenuto anche ai piani in corso di valutazione), sia altresì opportuno prevedere che l'Autorità proceda alla valutazione degli schemi di Piano decennale relativi agli anni 2014 e 2015 (in relazione ai quali il procedimento di consultazione è già stato espletato da parte dei gestori di rete in virtù della normativa previgente), secondo le modalità stabilite dalla presente deliberazione, e sulla base degli ulteriori elementi informativi che saranno contenuti negli schemi di Piano 2016;

- sia infine necessario avviare le attività strumentali al monitoraggio dell'attuazione del Piano decennale da parte dei gestori del sistema di trasporto, in coerenza quanto disposto dall'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 93/11

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano ai gestori del sistema di trasporto come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera kk-quater), del decreto legislativo 164/00, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 93/11.

Articolo 2

Disposizioni per la redazione degli schemi di Piano decennale

- 2.1 La versione dello schema di Piano decennale predisposta dai gestori del sistema di trasporto per la pubblicazione, ai fini della valutazione di competenza dell'Autorità, deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
 - a) una descrizione di dettaglio delle caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui la stessa è funzionalmente articolata, e del livello di utilizzo della medesima rete nel triennio anteriore alla redazione del piano al fine di evidenziare in particolare le criticità e le congestioni presenti o attese;
 - b) le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi, individuando eventuali interventi prioritari;
 - c) tutti gli investimenti già decisi nonché, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di consentire il superamento delle criticità presenti o attese;
 - d) una descrizione delle forme di coordinamento con i gestori esteri e nazionali di reti di trasporto del gas, nonché con altri operatori proprietari di infrastrutture connesse alle reti nazionali di trasporto del gas naturale;
 - e) per ciascuno dei progetti di investimento, inclusi quelli non ancora in corso di realizzazione, la data prevista di realizzazione, gli elementi (dimensionali, economici e finanziari) dell'investimento che permettano di valutarne l'economicità, l'efficacia, e la coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo e di monitorare l'avanzamento dell'investimento (per ciascun progetto dovrà pertanto essere indicato un codice identificativo univoco, l'eventuale riferimento alla lista dei progetti di interesse comune e al piano decennale europeo, l'avanzamento dell'investimento rispetto al Piano decennale precedente);

- f) per ciascuno dei progetti di investimento, inclusi quelli non ancora in corso di realizzazione, deve essere fornita un'analisi dei costi e dei benefici, avendo cura di dettagliarne le modalità di effettuazione e le ipotesi prese a riferimento, anche in relazione agli scenari richiamati alla successiva lettera h);
- g) indicazioni sintetiche sull'ammontare di spesa di investimento complessivamente previsto nello scenario di Piano e della spesa prevista in ciascuno dei cinque anni successivi a quello di redazione del Piano;
- h) l'evoluzione degli scenari di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi, definiti coerentemente con l'orizzonte temporale considerato nel piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio e per i terminali di rigassificazione del Gnl, con indicazione dei criteri utilizzati per l'elaborazione di tali scenari.

Articolo 3

Disposizioni per la consultazione pubblica degli schemi di Piano decennale

- 3.1 I gestori del sistema di trasporto presentano all'Autorità, ai fini della valutazione di competenza, gli schemi di Piano decennale entro il 31 maggio di ciascun anno, redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente Articolo 2.
- 3.2 Successivamente al termine di cui al precedente comma 3.1, l'Autorità:
 - a) dà notizia dell'avvio della consultazione degli schemi di Piano decennale con la pubblicazione, sul proprio sito *internet* nella pagina *web* "Operatori Gas", dei medesimi schemi nella versione predisposta dai gestori del sistema di trasporto;
 - b) rende disponibile uno specifico *format* elettronico per la raccolta delle osservazioni.
- 3.3 Durante la fase di consultazione sono organizzate, ove ritenuto opportuno, una o più sessioni pubbliche di presentazione degli schemi di Piano decennale, finalizzate a offrire chiarimenti e informazioni aggiuntive ai soggetti interessati, in vista della formulazione delle proprie osservazioni nei termini di cui al successivo comma 3.4; le sessioni pubbliche sono organizzate, su richiesta della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, dall'impresa maggiore di trasporto che si coordina con gli altri gestori del sistema di trasporto.
- 3.4 I soggetti interessati formulano le proprie osservazioni all'Autorità, di norma, entro un termine non inferiore a 45 giorni dalla data di pubblicazione degli schemi di Piano decennale. Il termine per la presentazione delle osservazioni è in ogni caso indicato nel comunicato di cui al precedente comma 3.2, lettera a).
- 3.5 Nel caso in cui il soggetto che propone osservazioni intenda mantenere riservate parte delle medesime, egli è tenuto a trasmettere su supporto informatico anche la versione emendata che si intende rendere pubblica, fornendo altresì adeguate motivazioni che giustifichino la riservatezza delle informazioni omesse.

- 3.6 In esito alla consultazione sono tenute in considerazione unicamente:
- a) le osservazioni inviate avvalendosi del *format* elettronico di cui al precedente comma 3.2, lettera b);
 - b) le osservazioni argomentate e rese in forma non anonima.
- 3.7 L’Autorità rende pubblici gli esiti della consultazione pubblicando sul proprio sito *internet* le osservazioni agli schemi di Piano decennale pervenute.

Articolo 4

Coordinamento tra l’impresa maggiore di trasporto e gli altri gestori del sistema di trasporto

- 4.1 I gestori del sistema di trasporto diversi dall’impresa maggiore trasmettono alla medesima, entro il 31 marzo di ciascun anno, lo schema di Piano decennale.
- 4.2 L’impresa maggiore di trasporto elenca in uno specifico allegato al proprio schema di Piano, gli interventi contenuti negli schemi di Piano degli altri gestori del sistema di trasporto, oggetto di coordinamento di cui al comma 2.1, lettera d), e indica gli eventuali interventi di adeguamento necessari sulla propria rete ai fini della realizzazione dei progetti contenuti nei Piani degli altri gestori, nonché eventuali sovrapposizioni tra gli interventi dei diversi gestori del sistema di trasporto.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

- 5.1 In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione, il termine di cui al comma 3.1 per la presentazione degli schemi di Piano decennale 2016-2025 è fissato al 15 ottobre 2016; i gestori del sistema di trasporto diversi dell’impresa maggiore trasmettono i propri schemi di Piano all’impresa maggiore di trasporto entro il 15 settembre 2016.
- 5.2 È dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione:
- a) per la predisposizione del *format* di cui al precedente comma 3.2;
 - b) per la definizione di un sistema di monitoraggio circa l’attuazione del Piano decennale da parte dei gestori del sistema di trasporto, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 93/11.
- 5.3 Il presente provvedimento è comunicato al Ministro per lo Sviluppo Economico e ai gestori del sistema di trasporto.
- 5.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni